

	Contratto per la Fornitura di Dispositivi Medici (D.M.) Specialistici per	
	Neurochirurgia occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, per la durata di 36	
	(trentasei) mesi. Numero Gara:	
	L’anno 20___, il giorno __ , del mese di _____, i rappresentanti	
	delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi	
	dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - “Codice Amministrazione	
	Digitale”:	
	l’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata	
	per brevità “Azienda” “Stazione Appaltante” “ASL”) – Partita IVA	
	01455570562, sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella	
	persona della <u>Dr.ssa Simona DI GIOVANNI</u> , nata a (.....) il	
 – Direttore Amministrativo ASL Viterbo, delegata dal Legale	
	Rappresentante, Commissario Straordinario – Dott. Egisto Bianconi, con	
	Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di	
	Contratti e Convezioni;	
	e la Ditta con Sede Legale Via....., -	
	(<u> </u>) C.F. e P.Iva (di seguito denominata per brevità	
	“Ditta/Società Aggiudicataria” “Aggiudicataria/o” “Società/Impresa”	
	“Fornitore”), iscritta alla Camera di Commercio di (...), nella	
	persona del <u>Sig./Dr.</u> nat.... a(....)	
	il, C.F., domiciliato per la carica presso la	
	Sede Legale, in qualità di, come risultante da,	
	agli atti. (<u>ALLEGATO N. 1</u> – Copia Documento d’Identità), convengono a	
	quanto di seguito riportato:	
	PREMESSO	
		- Pag. 1 di 18 -

	<ul style="list-style-type: none"> •..Che con Deliberazione n./....., a conoscenza delle parti, 	
	l'Azienda ha indetto Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai	
	sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023, suddivisa in n. 61 lotti, unici	
	ed indivisibili, volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici	
	(D.M.) Specialistici per Neurochirurgia, per la durata di mesi 36, con	
	eventuale rinnovo di mesi 12, con clausola risolutiva in caso di	
	aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ Consip, per	
	un importo complessivo a base d'asta pari ad € 1.739.374,50 – IVA esclusa,	
	<ul style="list-style-type: none"> •..Che con la Deliberazione n./....., , a conoscenza delle 	
	parti e da queste integralmente recepite, è/sono stato/i aggiudicato/i alla	
	ditta i/il lotto/i n./nn....., relativi alla fornitura	
	di Fornitura di Dispositivi Medici (D.M.) Specialistici per Neurochirurgia,	
	occorrenti all'Azienda SL di Viterbo, per un importo di spesa complessivo	
	triennale pari a € – iva esclusa, (<u>ALLEGATO N. 2 – Scheda</u>	
	tecnico/economica riepilogativa).	
	<ul style="list-style-type: none"> •..Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di 	
	gare, Capitolato Tecnico, compresi gli allegati, Documentazione Tecnica e	
	Offerte Economiche), risulta loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento,	
	intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non	
	totalmente allegati;	
	<ul style="list-style-type: none"> •.. Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad 	
	integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a	
	mezzo polizza fideiussoria n. del contratta con	
, con validità sino alla scadenza contrattuale (<u>ALLEGATO</u>	
	<u>N. 3 – Copia Polizza n.del</u>).	

	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA</u>	
	Il/I lotto/i n./nn., relativo/i alla fornitura di Fornitura di	
	Dispositivi Medici (D.M.) Specialistici per Neurochirurgia, occorrenti	
	all’Azienda SL di Viterbo, per un importo di spesa complessivo triennale pari	
	a € – IVA esclusa. (<u>ALLEGATO N. 2</u>).	
	<u>Revisione Prezzi</u>	
	Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari	
	condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in	
	diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell’importo	
	complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della	
	variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della	
	variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei	
	prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni	
	contrattuali orarie elaborati all’ISTAT. Per quanto non espressamente indicato	
	si rimanda integralmente all’ART. 7 del Disciplinare di gara.	
	Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto:	
	qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una	
	diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del	
	contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle	
	condizioni originariamente previste ai sensi dell’art. 120 comma 9. In tal caso	
	l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.	
	Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del	
	Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di	
		- Pag. 3 di 18 -

	esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, in caso di	
	documentato e imprevisto aumento dei fabbisogni. La portata della modifica	
	consentita non potrà superare il 50% del valore di aggiudicazione.	
	La Ditta Aggiudicataria dovrà rispettare tassativamente quanto richiesto	
	all'ART. 1 "CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI"	
	(Confezionamento prodotti – Etichettatura – Sterilizzazione) del Capitolato	
	Speciale di Gara, a conoscenza delle parti.	
	L'Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo	
	le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare	
	in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.	
	<u>ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA</u>	
	L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 36 mesi (trentasei)	
	naturali e consecutivi, decorrenti dal .../.../..... , con clausola risolutiva in	
	caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ	
	Consip.	
	Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di	
	prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi ai	
	prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto alle condizioni di mercato ove	
	più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è	
	comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del	
	contratto. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere	
	prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della	
	procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni	
	indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il	
	contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli	
		- Pag. 4 di 18 -

	stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.	
	<u>ART. 3 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO</u>	
	Il corrispettivo indicato al precedente art. 1 verrà fatturato dal Fornitore	
	all’Azienda solamente dopo la consegna dei materiali.	
	Tutti i corrispettivi verranno regolati nei termini di legge dalla data della	
	fattura. La liquidazione delle fatture è subordinata all’accertamento e controllo	
	effettuato dal DEC individuato con Deliberazione ASL n.	
	nella persona del Dott. – Direttore	
	La fatturazione emessa dalla ditta aggiudicataria dovrà contenere: descrizione	
	del/i materiale/i consegnato/i, numero d’ordine, numero di Deliberazione di	
	aggiudicazione e CIG- I termini di pagamento sono fissati secondo le	
	disposizioni di legge, come previsto dai DD.C.A. della Regione Lazio	
	nn. U00308/2015, U00032/2017, U00289/2017 e U00504/2014, i quali si	
	intendono integralmente recepiti pur se non materialmente allegati al presente	
	atto. I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni del sopra richiamato	
	Regolamento e saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni	
	della fornitura siano state rispettate. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di	
	tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136,	
	art. 3, del 13.08.2010. Le coordinate bancarie dell’Aggiudicatario per	
	l’accredito dei corrispettivi sono le seguenti:	
	
	IBAN	
	<u>ART. 4 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO</u>	
	Qualora, durante l’esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria immetta in	
	commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto della presente	
		- Pag. 5 di 18 -

	fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità,	
	potrà proporli alle <u>medesime condizioni negoziali</u> , in sostituzione di quelli	
	aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della Stazione Appaltante.	
	L'approvazione formale da parte del RUP sarà subordinata alla valutazione	
	tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti.	
	<u>Nel caso in cui tale sostituzione venga accettata, la Ditta aggiudicataria sarà</u>	
	<u>tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il loro corretto utilizzo.</u>	
	<u>ART. 5 – DIFETTI E IMPERFEZIONI</u>	
	Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte	
	dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed	
	imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano	
	ascertati al momento dell'impiego. Qualora difetti ed imperfezioni dovessero	
	manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta	
	aggiudicataria fornitrice avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di	
	sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura	
	sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.	
	<u>ART. 6 – GARANZIA E SCADENZA</u>	
	Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a	
	quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei	
	allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e	
	scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.	
	<u>ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE</u>	
	Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti	
	aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico.	
	Le forniture saranno in acquisto ovvero in conto deposito (a discrezione delle	

	parti e senza ulteriore aggravio economico) secondo le esigenze/necessità	
	dell'utilizzatore/i e secondo quanto precisato al successivo articolo.	
	L'Azienda, in base alle proprie necessità, emetterà ai fornitori aggiudicatari	
	ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari che dovranno essere	
	consegnati entro 5 giorni solari dall'ordine. Per ogni giorno di ritardo, rispetto	
	al termine sopra indicato, l'ASL di Viterbo potrà applicare, a carico del	
	fornitore, una penale pari al 3% del valore dell'Ordinativo di fornitura per ogni	
	giorno di ritardo e comunque fino ad un massimo dell'un per mille	
	dell'importo del contratto fino ad un massimo di 30 gg., fatti salvi gli ulteriori	
	danni subiti. Ci si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie	
	necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con	
	addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza	
	possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo,	
	in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti. In situazioni di	
	particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda SL, il	
	fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 24 ore	
	dal ricevimento della richiesta. La consegna del materiale richiesto dovrà	
	avvenire, presso i magazzini indicati negli ordinativi di fornitura, franca di	
	ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico	
	della ASL, come da vigenti norme di legge. Le ditte fornitrici devono garantire	
	che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le	
	idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara.	
	La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. In merito alla	
	consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti,	
	nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale	
		- Pag. 7 di 18 -

	in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno	
	corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per	
	negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il	
	fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro	
	sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa	
	essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun	
	compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In	
	pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a	
	disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del	
	committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il	
	materiale potrebbe subire. Il fornitore aggiudicatario si impegna ad adeguarsi	
	alle procedure di gestione delle forniture in essere presso l'Azienda e derivanti	
	da disposizioni regionali.	
	<u>ART. 8 – CONTO DEPOSITO (EVENTUALE)</u>	
	L'A.S.L. di Viterbo si riserva la facoltà di costituire eventuali appositi conti	
	deposito (per uno o più lotti), a discrezione delle parti e senza ulteriore	
	aggravio economico, secondo esigenze e necessità dell'utilizzatore/i per tutta	
	la durata contrattuale. Si precisa che il conto deposito è regolamentato dal	
	Codice Civile. La merce consegnata in conto deposito rimarrà di proprietà del	
	Fornitore fino all'effettivo utilizzo dei materiali, pertanto fino a tale momento,	
	saranno a carico dello stesso tutti i rischi e le garanzie concernenti i materiali.	
	I prodotti forniti dovranno essere contenuti in imballi completi di etichettatura	
	riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile tutte le	
	informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una	
	utilizzazione corretta e sicura del materiale. La prestazione a carico del	
		- Pag. 8 di 18 -

	fornitore avverrà attraverso la costituzione di conti deposito presso le	
	UU.OO.CC che l'ASL di Viterbo comunicherà per gli eventuali lotti attivati.	
	I conti deposito informatizzati, secondo le disposizioni della ASL di Viterbo,	
	saranno gestiti dalle Farmacie Ospedaliere competenti.	
	Il reintegro delle scorte dovrà avvenire entro 5 giorni solari dall'utilizzo del	
	prodotto e comunque in accordo con gli operatori. Entro il giorno 10, di ogni	
	mese successivo, l'Azienda S.L. di Viterbo emetterà al fornitore un ordine	
	elettronico complessivo riportante tutti i prodotti consumati nel mese	
	precedente e ciò costituisce autorizzazione al fornitore per emettere fatture nei	
	quantitativi e per gli importi riportati nell'ordine. La fattura dovrà	
	obbligatoriamente riportare il numero dell'ordine elettronico dell'Azienda,	
	CIG e descrizione lotto. In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da	
	dichiararsi a cura dell'Azienda SL, il fornitore dovrà provvedere alla consegna	
	del materiale entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta nei luoghi	
	indicati nell'ordinativo elettronico di fornitura. Le ditte fornitrici devono	
	garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente	
	osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di	
	aggiudicazione. La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo.	
	In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini	
	suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del	
	materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non	
	risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino	
	deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del	
	trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà	
	provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima	
		- Pag. 9 di 18 -

	che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo,	
	senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più	
	gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a	
	rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del	
	committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il	
	materiale potrebbe subire. Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di	
	reintegro sopra indicato, l'ASL di Viterbo potrà applicare, a carico del	
	fornitore, una penale pari al 3% del valore di reintegro per ogni giorno di	
	ritardo e comunque fino ad un massimo dell'un per mille dell'importo del	
	contratto fino ad un massimo di 30 gg., fatti salvi gli ulteriori danni subiti.	
	L'Azienda si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità,	
	all' acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito	
	al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di	
	opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso,	
	l'eventuale risarcimento dei danni subiti.	
	<u>ART. 9 - PERIODO DI PROVA</u>	
	Ci si riserva un periodo di prova di 3 mesi, per accertare la rispondenza dei	
	dispositivi consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in	
	sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, l'Azienda si riserva, a suo	
	insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto.	
	<u>ART. 10 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA</u>	
	L'Aggiudicatario effettuerà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi	
	e risorse proprie.	
	L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei	
	confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e	
		- Pag. 10 di 18 -

proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.

ART. 11 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO

DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 12 – PENALI

L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura proposta rispetto ai termini indicati o nel ritardo della sostituzione dei prodotti contestati.

In caso di difformità nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta tecnica e dal Disciplinare, l'Azienda Sanitaria applicherà una penale commisurata al livello di gravità dell'inadempienza.

Di seguito vengono enunciate, in maniera esemplificativa e non esaustiva, le cause che potrebbero generare inadempienze:

Inadempienze	Quantificazione delle penali
	3% del valore dell'Ordinativo di fornitura per
Ritardo nella consegna (5 giorni solari)	ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un massimo dell'un per mille dell'importo del contratto fino ad un massimo di 30 gg.

	<table><tr><td>Ritardo nella sostituzione</td><td>Il 5% dell'importo dell'Ordinativo per ogni</td></tr><tr><td>dei prodotti contestati a</td><td>giorno di ritardo, a insindacabile giudizio</td></tr><tr><td>seguito della rilevazione di</td><td>dell'Azienda Sanitaria, e comunque fino ad un</td></tr><tr><td>difformità qualitative e/o</td><td>massimo dell'un per mille dell'importo del</td></tr><tr><td>quantitative. (3 giorni</td><td>contratto</td></tr><tr><td>solari)</td><td></td></tr></table>	Ritardo nella sostituzione	Il 5% dell'importo dell'Ordinativo per ogni	dei prodotti contestati a	giorno di ritardo, a insindacabile giudizio	seguito della rilevazione di	dell'Azienda Sanitaria, e comunque fino ad un	difformità qualitative e/o	massimo dell'un per mille dell'importo del	quantitative. (3 giorni	contratto	solari)		
Ritardo nella sostituzione	Il 5% dell'importo dell'Ordinativo per ogni													
dei prodotti contestati a	giorno di ritardo, a insindacabile giudizio													
seguito della rilevazione di	dell'Azienda Sanitaria, e comunque fino ad un													
difformità qualitative e/o	massimo dell'un per mille dell'importo del													
quantitative. (3 giorni	contratto													
solari)														
	Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione													
	delle penali, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda													
	Sanitaria; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel													
	termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette													
	deduzioni non siano considerate accoglibili, a giudizio della dell'Azienda che													
	ha richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata													
	risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al													
	Fornitore le penali come sopraindicate a decorrere dall'inizio													
	dell'inadempimento. L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il													
	diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno. La richiesta													
	e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il													
	fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso													
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale													
	medesima. La penalità decorrerà dal momento in cui si è concretata													
	l'inadempienza. Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda di ottenere il													
	risarcimento di eventuali danni subiti o delle maggiori spese sostenute al													
	verificarsi di quanto sopra riportato.													
	Le sopraindicate penali sono da intendersi non alternative ma bensì													

- Pag. 12 di 18 -

	cumulabili.	
	L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di	
	applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un	
	importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.	
	Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda integralmente alle	
	prescrizioni di cui all'art. 8 del Capitolato Tecnico.	
	<u>ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Il presente contratto essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste	
	dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 e sarà in ogni caso sottoposto a	
	risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del predetto D.Lgs	
	n. 36/2023, secondo le modalità descritte nell'allegato II punto 14 art. 10 del	
	D.Lgs. n. 36/2023.	
	<u>ART. 14 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI</u>	
	<u>FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER</u>	
	<u>INADEMPIMENTO</u>	
	In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero	
	procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di	
	risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero	
	di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.	
	n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del	
	Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti	
	che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa	
	graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del	
	completamento delle prestazioni.	
	L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario	

Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 15– CESSIONE CREDITI E SUBAPPALTO

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice, meglio definito nell'allegato II punto 14 art.6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler/ non voler sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 16 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.

n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

ART. 17 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'affidatario mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'affidatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 del Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'affidatario.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, ha costituito a favore dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria (**ALLEGATO N. 3**).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

ART. 20 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura.

A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO N° 4 Copia RCT**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dal RTI saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di cui alla Deliberazione DG. n.1620/2018.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale per le ASL ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023, la Documentazione di Gara (Disciplinare di gare, Capitolato Tecnico, compresi gli allegati, Documentazione Tecnica e le Offerte economiche).

	Letto, approvato e sottoscritto	
 AZIENDA S.L. DI VITERBO	
 Il Direttore Amministrativo	
	Dr./Sig. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano	
	espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12,	
	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25.	
 AZIENDA S.L. DI VITERBO	
 Il Direttore Amministrativo	
	Dr./Sig. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI	
	<u>Il presente contratto è firmato digitalmente dai Rappresentanti Legali</u>	
	<u>delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. -</u>	
	<u>“Codice Amministrazione Digitale”.</u>	

- Pag. 18 di 18 -